



Comune di Frassino

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

Prot. n. 2686

Frassino li, 5 novembre 2025

ORDINANZA N. 20 / 2025

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'area adiacente alla viabilità interpoderale, che dal c.d. "ponte nuovo" sulla SP 8 della Valle Varaita conduce al guado sul torrente Varaita posto in direzione dell'abitato di Frassino, non deve essere utilizzata come area pic-nic o di sosta poiché incidentata ed attualmente priva dei necessari requisiti di sicurezza;

VALUTATO che l'utilizzo della viabilità interpoderale che dal c.d "ponte nuovo" sulla SP 8 della Valle Varaita conduce al guado sul torrente Varaita posto verso l'abitato di Frassino, deve essere interdetta all'utilizzo dei veicoli esclusi gli autorizzati;

RAVVISATA la necessità di chiudere al traffico veicolare la suddetta viabilità interpoderale ad eccezione dei soggetti all'uopo autorizzati, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO il nuovo codice stradale, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR n. 495/92 e ss.m.i.

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli non autorizzati, lungo tutta la viabilità interpoderale, ivi comprese le aree pianeggianti prospicienti la stessa, che dal c.d. "ponte nuovo" sulla SP 8 della Valle Varaita conduce al guado sul torrente Varaita posto verso l'abitato di Frassino, fermo restando che dovrà essere garantito il rapido accesso ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e alle forze dell'Ordine.

DISPONE

A tale proposito il posizionamento della segnaletica verticale di divieto di accesso con indicazione "eccetto autorizzati" all'intersezione della viabilità interpoderale in questione a valle con la SP 8 della Valle Varaita ed a monte presso località Isola nell'abitato di Frassino

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà a norma di Legge ed ai sensi della vigente normativa di settore;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre e alla Provincia di Cuneo - Settore Viabilità di Saluzzo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL SINDACO
(ELENA Roberto)

